

**CIRCOLARE N° 15 DEL 18.11.2019**

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire una sintesi di recenti novità che potrebbe essere di Vostro interesse.

**DETRAZIONE SPESE SANITARIE CON OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DAL 2020**

Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2020 depositato in Senato scioglie i dubbi sulle detrazioni fiscali del 19% per le quali, dal 2020, diventerà obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, come carte, bancomat o bonifici bancari o postali. L'uso dei contanti sarà motivo di esclusione dalle agevolazioni fiscali previste all'articolo 15 del TUIR. Soltanto le spese sanitarie saranno, in parte, esenti dalle nuove regole sui pagamenti, così come dalla stretta prevista per i contribuenti con redditi elevati.

È il comma 2 dell'articolo 85 a stabilire che: *“La disposizione di cui al comma 1 (tracciabilità delle detrazioni) non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.”*

L'uso del contante sarà ammesso ancora in farmacia e presso le strutture sanitarie pubbliche o quelle private accreditate. In tutti gli altri casi (dentisti, veterinari, medici specialisti) la detraibilità delle spese sostenute sarà subordinata alla verifica circa la modalità di pagamento.

Sulla detrazione delle spese mediche c'è una seconda novità di rilievo nella Legge di Bilancio 2020: dal 1° gennaio, le detrazioni fiscali saranno riconosciute in misura integrale esclusivamente ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 120.000, ad esclusione di quelle previste sugli interessi passivi del mutuo.

In tutti gli altri casi, l'ammontare della detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a chi percepisce redditi superiori, fino ad azzerarsi per i redditi pari o superiori ad euro 240.000. Tuttavia, la Manovra riserva un “trattamento privilegiato” alle spese sanitarie, ma soltanto se relative a gravi patologie che danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket.

L'ultima parte dell'articolo 75 del DdL di Bilancio 2020 stabilisce che:

Art 85 comma  
2 Legge di  
Bilancio 2020Detrazione  
spese  
mediche in  
misura  
integrale e  
senza limiti di  
reddito per  
gravi  
patologie

<p><i>“La detrazione compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), al comma 1-ter nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) sostenute per patologie che danno diritto all’esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria.”</i></p> <p>Resteranno quindi interamente detraibili, a prescindere dal reddito complessivo, le spese sostenute per gravi patologie.</p> <p>Ricordiamo che, in ogni caso, il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2020 dovrà superare il vaglio del Parlamento.</p> <p>Tutti i dettagli e le novità ufficiali saranno quindi noti entro la fine dell’anno, termine di approvazione della Legge di Bilancio.</p>	
---	--

#### I SOSTITUTI D'IMPOSTA NELL'APPALTO

<p>Se con la conversione in legge del DL 124/2019, non vi saranno importanti modifiche, sarà assai complicata la gestione da parte dei sostituti d’imposta con riferimento agli appalti. L’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019 ha previsto alcune novità in materia di <i>“Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”</i>. In particolare esso dispone l’obbligo per il committente di versare le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio dall’appaltatore o affidatario.</p> <p>Non si tratta di un’estensione della responsabilità solidale negli appalti per quanto riguarda le ritenute, ma di un nuovo adempimento, il cui scopo è quello di <i>scomporre</i>, sulla base di quanto già operato con lo <i>“split payment”</i> ed il <i>“reverse charge”</i> in ambito Iva, le fasi della sostituzione dell’imposta.</p> <p>Secondo quanto previsto nel decreto, l’applicazione delle ritenute (rivalsa) ricade in capo al datore di lavoro, ma il versamento delle ritenute finisce in capo al committente dal 2020.</p> <p>Riassumiamo in breve quella che potrebbe essere la procedura.</p> <p>L’appaltatore e/o i subappaltatori sono tenuti a determinare le imposte che devono essere trattenute nelle buste paga dei propri dipendenti (IRPEF e addizionali regionali e comunali), considerando l’utilizzo dei propri lavoratori in opere e servizi corrisposti a terzi.</p> <p>Occorre però ricordare che il <b>metodo di tassazione sui redditi è progressivo</b>: da qui nasce la difficoltà che l’Agenzia delle Entrate dovrà spiegare con riferimento alla suddivisione dell’imposta in modo proporzionale, considerando quante sono state le ore lavorate nell’ambito dei vari appalti eseguiti nel periodo. Questa procedura comporta un unico cedolino paga, un’unica ritenuta d’imposta, ma la necessità di determinare l’imposta per ogni singolo appalto. Non ci sono particolari problemi nel caso in cui il lavoratore sia stato impiegato in un singolo appalto, ma</p>	<p>Art. 4 DL 124/2019</p>
---	-------------------------------

le difficoltà sorgono nel caso in cui il lavoratore sia stato impiegato in più appalti nel corso del singolo mese.

Il legislatore ha, altresì, previsto che l'appaltatore e/o i subappaltatori sono tenuti, **entro i 5 giorni** precedenti la scadenza di pagamento dell'imposta a:

- versare l'importo delle ritenute fiscali relative ad ogni singolo dipendente che ha prestato la sua opera sullo specifico cantiere in uno specifico conto corrente bancario o postale, che dovranno essere pagate da parte del committente in quanto sostituto di imposta;
- comunicare al committente quali sono stati i lavoratori identificati per codice fiscale ed interessati all'appalto con le relative ore, retribuzione, ritenute fiscali, anzianità di servizio, inquadramento e contratto applicato.

L'appaltatore o subappaltatore avrà anche la facoltà di richiedere la compensazione del debito d'imposta con i corrispettivi eventualmente maturati, certi ed esigibili, così evitando il versamento delle ritenute al committente.

Il committente successivamente provvederà a comunicare l'avvenuto versamento ad appaltatori e subappaltatori.

Nel caso in cui qualche adempimento tra quelli sopra menzionati non fosse rispettato nei tempi o nella modalità di esecuzione, il committente avrebbe l'obbligo di sospendere il pagamento del corrispettivo e di procedere alla relativa segnalazione all'Agenzia delle Entrate dell'omissione.

E' importante sottolineare che sono interessati alla procedura **tutti gli appalti: anche quelli la cui durata si limita a qualche giorno.**

Si dovrà **attendere un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** che risolva i dubbi sulle compensazioni, nel caso in cui si sia in presenza di soggetti appaltatori e/o subappaltatori che:

- hanno un'attività da almeno 5 anni o hanno versato negli ultimi 2 anni un importo di ritenute superiore a 2 milioni;
- non sono soggetti a cartelle di pagamento per oltre 50.000 euro.

Resta da chiarire come sarà la gestione dei crediti fiscali da accreditare in busta paga (Euro 80 Decreto Renzi) o i rimborsi da assistenza fiscale.

#### NUOVI LIMITI DEL REGIME FORFETTARIO

La Legge di Bilancio 2020 contiene alcune proposte anche in tema di accesso al regime forfettario reintroducendo requisiti simili a quelli già previsti dall'art. 1 commi 54 e seguenti della Legge 190/2014 prima delle modifiche di Legge di Bilancio 2019.

I dubbi riguardano la **data di decorrenza** delle nuove **cause ostative** ed entro quando bisognerà verificare il superamento dei limiti per la fuoriuscita nel regime

agevolato oltre che l'applicazione dei nuovi limiti previsti su redditi da lavoro dipendente e compensi ai collaboratori.

A partire dal 1° gennaio 2020, accanto al limite di ricavi o compensi fissato ad euro 65.000, sarà necessario il rispetto dei seguenti **requisiti**:

- spese per il personale dipendente e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro lordi;
- conseguimento di redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni (articoli 49 e 50 del Tuir) non superiori a 30.000 euro. Non rileva lo stato di lavoratore dipendente se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente. Questa previsione espelle dal regime forfettario molte persone che avevano raggiunto i trattamenti pensionistici e che nel periodo post lavorativo avevano aperto la partita iva per svolgere qualche attività di consulenza applicando il regime forfettario;
- beni strumentali il cui costo alla fine dell'esercizio non deve essere euro 20.000 al lordo degli ammortamenti.

Una norma contenuta nello Statuto del Contribuente (all'art. 3, comma 2), stabilisce: *“In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”*

Da queste premesse era partita l'Agenzia delle Entrate per la moratoria sui limiti per l'accesso al forfettario nel 2019, e nello specifico in merito alla cessione di quote di controllo in S.r.l. e alla data di fuoriuscita dal regime forfettario nel caso di permanenza della causa ostativa.

Per assimilazione, considerando la prassi relativa allo scorso anno, c'è chi sostiene che i nuovi limiti in arrivo con la Legge di Bilancio 2020 saranno effettivamente operativi - e quindi dovranno essere sottoposti a verifica - soltanto a chiusura del 2020, ai fini della permanenza nel **regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2021**.

Incertezza  
sulla data di  
applicazione  
delle norme

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani